|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTR_GUI5EPyOEK6um2kyg6eACYYnj1haXG9MxGdoujDVTj1_iFcOIaXlAhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvvDl_ebnd8odiydXufOqYKv4rCuxO9y-XeLVr3KtXGuZVxhtAHkt70Ahttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQa4AbY2jZfcTg4OuX6XQLSjLpy95-BAzjbZ8pHZhl1yzi16mQ-fOr80s |  |
| LOGO2 | **MIUR USR CALABRIA****Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)****ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE****Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate****Istituto Professionale: Odontotecnico –Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Marketing – Meccanico – Nautico****Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 AMANTEA (CS)****🕿 Centralino 0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it****E-mail:** **CSIS014008@istruzione.it****Posta. Cert.:****CSIS014008@pec.istruzione.it****Codice Fiscale 86002100781** | logo_3 |

Prot. n **0005399** I.7 Amantea, 02/10/2023

A tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale

Agli alunni

A tutto il personale scolastico

Al DSGA

Agli Atti

Al sito Web

All’Albo

OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto rinnovo componente Alunni ( anno 23/24) genitori, docenti e personale A.T.A( triennio 23/26). In modalità remota. Giorni 26 e 27 novembre 2023.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

* Visto l’art. 25 del D. Lgs 165 del 2001
* VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA
* VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;
* ACCERTATO che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto della componente alunni, genitori, docenti e A.T.A.
* Vista la nota MIUR AOODGOSV prot. n. 29795 del 11/09/2023 avente ad oggetto:  *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica as. 2023/2024;*
* Vista la nota MIUR DRCAL prot. n. 21730 del 15/09/2023 avente ad oggetto: *Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica as. 2023/2024;*
* Vista la Nota Ministeriale [Prot. N 45251 del 22/09/2022](https://www.foe.it/files/2022/09/AOODGRUF.REGISTRO-UFFICIALE.2022.0045251.pdf) avente per oggetto: [*“Risparmio ed efficienza energetica in ufficio – Guida operativa per i dipendenti”*](https://www.foe.it/files/2022/09/Allegato3.pdf);
* Considerato il processo di **dematerializzazione** avviato nella Pubblica Amministrazione.
* Visto che la modalità con cui si svolgeranno le elezioni si è consolidata negli anni precedenti.

**I N D I C E**

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 26 e 27 NOVEMBRE 2023, le elezioni per il rinnovo della componente docenti, genitori e personale ATA del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica fino al termine del triennio 2023/2026 ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. Per la componente alunni si attuerà la procedura ordinaria cosi per come prevista dall' art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

|  |
| --- |
| **N° DI COMPONENTI DA ELEGGERE NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO** |
| **GENITORI** | **ALUNNI( DURATA ANNUALE)** | **DOCENTI** | **A.T.A** |
| **4** | **4** | **8** | **2** |

|  |
| --- |
| **N° DI PREFERENZE ESPRIMIBILI** |
| **GENITORI** | **ALUNNI** | **DOCENTI** | **A.T.A** |
| **2** | **2** | **2** | **1** |

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 26 NOVEMBRE 2023 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 27 NOVEMBRE 2023.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le elezioni degli organi collegiali a livello di istituto sono regolate dalla [OM 15 luglio 1991 n. 215 e s.m.i.](http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html), di cui riportiamo un estratto:

**Artt. 7,8,10,14**

**ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)**

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

**DOCENTI:**

* Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
* Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
* NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

**PERSONALE ATA:**

* Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto
* NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

**GENITORI**

* L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.
* Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
* NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

**ALUNNI**

* All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18.
* L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età**.**

**Art. 30 – Formazione delle liste dei candidati**

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.

2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

**Art. 31 – Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste**

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

2. L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.

3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

4. L’autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta.

**Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati**

1. Ciascuna lista può essere presentata:

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.\*

\* comma modificato dall’art. 1 dell’OM 293/96

 2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina

**Art. 40 – Modalità delle votazioni**

* 1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
	2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
	3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
	4. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
	5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
	6. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
	7. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale
	8. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
	9. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
	10. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
	11. Delle operazioni di votazione viene redatto – in duplice originale – processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

**Art. 44 – Attribuzione dei posti**

1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.

2. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

5. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.

6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.\*

9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.\*

10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.\*

11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.\*

\* comma aggiunto dall’art. 2 dell’OM 277/98

**Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti**

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

**Art. 46 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni**

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

**MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

Tutte le operazioni inerenti le elezioni dei Rappresentanti del Consiglio d’Istituto della componente docenti, genitori e personale ATA avverranno in modalità a distanza, mediante piattaforma G-SUITE con l’utilizzo dell’applicazione Google Meet. Al fine di garantire libertà e segretezza, nel predisporre la votazione in modalità telematica, sarà generato un link per accedere al modulo Google attraverso il quale esprimere il proprio voto. Tale link sarà postato nella chat della videoconferenza MEET a cui accederanno genitori, alunni,docenti e personale ATA con proprio account con dominio [nome.cognome@iispoloamantea.edu.it](file:///C%3A%5CUsers%5Cdocenti%5CDesktop%5Coo%20cc%5Cnome.cognome%40iispoloamantea.edu.it) e ciascun genitore con l’account [nome.cognome@iispoloamantea.edu.it](file:///C%3A%5CUsers%5Cdocenti%5CDesktop%5Coo%20cc%5Cnome.cognome%40iispoloamantea.edu.it) del proprio figlio.

Di seguito si riportano le modalità di voto:

Il seggio elettorale, risulterà suddiviso in TRE stanze virtuali secondo la seguente modalità:

1. Docenti e ATA ***seggiodocentiata***
2. Alunni **s*eggioalunni***;
3. Genitori ***seggiogenitori*** Ogni stanza avrà un link MEET identificativo per accedervi ed esprimere la propria preferenza.

Le SCHEDE ELETTORALI sono quattro : una per gli alunni, una per i DOCENTI, una per il personale ATA e una per i GENITORI (suddivisa in 2 sezioni denominati GENITORE 1 e GENITORE 2)

Si rammenta, inoltre, in ordine ai voti di preferenza, genitori, alunni e docenti potranno attribuirne fino a un massimo di due, il Personale ATA soltanto uno.

**Modalità di svolgimento delle votazioni:**

1. Domenica 26 novembre, alle ore 8.00 gli amministratori apriranno le stanze virtuali Meet di Gsuite;
2. I docenti, il personale ATA e i gli alunni hanno accesso ad essa ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale. I genitori utilizzeranno quello del proprio figlio ([nome.cognome@iispoloamantea.edu.it](file:///C%3A%5CUsers%5Cdocenti%5CDesktop%5Coo%20cc%5Cnome.cognome%40iispoloamantea.edu.it)). Si ricorda che per poter ritenere valida la votazione, è necessario avere la videocamera accesa per poter consentire il riconoscimento a chi presiede la stanza virtuale;
3. Gli amministratori invieranno nella chat del MEET di ogni stanza virtuale, il link di un modulo GOOGLE che funge da registro delle presenze;
4. Gli amministratori dopo aver aperto le stanze virtuali Meet, attenderanno l’arrivo dei primi elettori e alle ore 8.15 condivideranno in Chat il modulo Google per la votazione;
5. Qualora il seggio elettorale risultasse saturo, gli elettori attenderanno il consenso di accesso alle riunioni da parte dell'amministratore del seggio ;
6. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto a votare una sola volta;
7. Dopo aver espresso il proprio voto, si dovrà uscire dalla stanza virtuale;
8. I moduli così formati saranno chiusi al voto e conservati dalla segreteria scolastica.

**Verbale**

Ogni amministratore redige apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a) indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;

b) la griglia con i nominativi dei componenti ricavata dal modulo di presenza appositamente predisposto;

c) le modalità di votazione. Il verbale della votazione telematica, redatto dal verbalizzante, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, all’indirizzo [csis014008@istruzione.it](csis014008%40istruzione.it%20) . Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

**Commissione elettorale:**

funzionamento:

 La Commissione elettorale procederà alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni. Gli esiti delle votazioni sono comunicati dalla commissione e pubblicati attraverso la bacheca del registro elettronico AXIOS. Si specifica che il seggio è composto dagli amministratori delle stanze.

**In allegato tutta la modulistica occorrente per le procedure di cui sopra.**

**La Dirigente Scolastica** Prof.ssa Angela De Carlo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)